



**COMUNE DI BELLUNO**  
**(Provincia di Belluno)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.**

**COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
I.M.U.**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2014  
(Pubblicazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) il 17/07/2014)

e

modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2016  
(Pubblicazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) il \_\_\_\_/05/2016)

## **SOMMARIO**

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 9 ASSIMILAZIONI

Articolo 10 ESENZIONI

Articolo 11 IMU RISERVATA ALLO STATO

Articolo 12 VERSAMENTI

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 19 DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 20 CONTENZIOSO

Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 22 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Belluno dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.22/12/ 2011, n. 214, e s.m.i. disciplinata dal citato art.13 (come modificato dalla L. 24/12/2012, n. 228 Legge di Stabilità 2012) oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Belluno assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale censita nelle categorie catastali di lusso **A/1, A/8 e A/9** e le relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.)

## **Articolo 3**

### **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE ABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto/ambito” di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area. Pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali: strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune; il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.

Ne consegue che, fino a tale momento, le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni, il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse di cui al secondo e il terzo comma dell’art. 2135 del codice civile.

#### **Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione a decorrere dalla data del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, data da riportare sulla prescritta dichiarazione IMU;
- f) per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti od agenzie pubbliche

l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

## **Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Belluno relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.n. 201/2011 e s.m.i..
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 (cinque) per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L.2/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art.5 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19/04/1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice

di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

**4-bis.** Per gli immobili censiti al Catasto Fabbricati nelle seguenti categorie catastali “ senza rendita” F/2 unità collabenti – F/3 unità in corso di costruzione – F/4 unità in corso di definizione, il valore da utilizzare quale base imponibile è quello relativo al valore venale delle aree edificabili di cui al precedente punto 4) tenendo conto della superficie dell'immobile e della sua volumetria.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs.n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Il Comune dovrà dare comunicazione al proprietario qualora intervenga l'edificabilità dell'area posseduta secondo le modalità più efficaci che verranno individuate dal competente Servizio Urbanistica comunale.

7. Il Consiglio Comunale ha facoltà di stabilire periodicamente dei valori di riferimento correlati al valore venale medio vigente nel mercato immobiliare locale ai fini di orientare più efficacemente l'attività accertativa degli uffici.

**8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:**

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs.22/01/2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera c) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e di fatto non utilizzati in quanto inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone. Allo scopo dovranno essere valutati, in linea di massima, lo stato di conservazione:

c.1) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;

c.2) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;

c.3) della copertura;

c.4) delle scale.

Non possono essere considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione effettuata dal

contribuente mediante il proprio personale tecnico procedendo, nel caso di mendace dichiarazione, al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni previste e dei relativi interessi.

**d)** per le unità immobiliari (alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7), fatta eccezione per quelle censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Si precisa che nel caso di immobile storico o artistico concesso in comodato, la riduzione della base imponibile IMU del 50% di cui **alla precedente lettera a)**, si cumula con la riduzione del 50% della base imponibile prevista dall'art.1 comma 10 della Legge n.208/2015 per gli immobili concessi in comodato con contratto registrato, dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale di cui **alla precedente lettera d)**.

Per tale fattispecie la base imponibile IMU è pertanto ridotta al 25%.

## Articolo 7

### DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote e detrazioni relative all'IMU, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla relativa normativa entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale. Detta deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

2. La delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione (nonché i regolamenti dell'IMU), ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L.n. 201/2011 e s.m.i., acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) (di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360); i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la stessa avvenga entro il termine **del 28 ottobre** di ciascun anno d'imposta.

A tal fine, l'invio dei provvedimenti (esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale) deve avvenire entro il **termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro i suddetti termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente, ovvero quelli pubblicati entro.

## Articolo 8

### DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo classificata nelle categorie catastali A1,A8 e A9 nonché per le relative pertinenze ammesse, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione di € 200,00 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale (ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DL n. 201/2011 e s.m.i.).

## **Articolo 9 ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato.

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

## **Articolo 10 ESENZIONI**

### **1. Sono esenti dall'imposta:**

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 601, e s.m.i.;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ricadenti in aree montane delimitate ai sensi



dell'art. 15 L. 27/12/1997 n. 984, come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011, in quanto il territorio del Comune di Belluno resta classificato "montano" nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 (S.O. n.53 alla G.U. n.141/1993) ;

h) gli immobili posseduti ed direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del DPR 22/12/1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L.20/05/1985, n. 222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L.30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, in quanto il Comune di Belluno risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

## **2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:**

a) alle unità immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A7 e A/11 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) abitazione principale degli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;

c) alle unità immobiliari di civile abitazione destinate ad alloggi sociali *come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;*

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) all'unità immobiliare assimilata per legge all'abitazione principale dal 1°/01/2015, una ed una sola, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. L'esclusione di cui al punto 2 lettere: a), b), c), d) e f) non si applica alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

## **Articolo 11 IMU RISERVATA ALLO STATO**

1. Resta riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i., derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 (primo periodo), del citato art.13;

2. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 (primo periodo), del citato art.13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i., per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

## **Articolo 12 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno (salvo conguaglio in caso di variazione di aliquote/detrazione approvate nei termini previsti dalle vigenti norme).

3. Il versamento della prima rata è eseguito in misura pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base alle aliquote/detrazione delle delibere/regolamenti approvate e pubblicate nel sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) alla data del **28 ottobre** dell'anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare **l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente..

5. Il versamento deve essere eseguito in alternativa come segue:

- mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9/07/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agazia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo;
- mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato a “Pagamento IMU”, che riporta il n. 1008857615 (valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale). Su tale CCP non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico bancario.

6. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i **versamenti IMU dall'ESTERO**, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per l'IMU spettante al Comune, i contribuenti devono accreditare l'importo dovuto utilizzando i seguenti codici: codice IBAN: IT81 J 02008 11910 000003465348; codice BIC: UNCRITB1D39;
- per l'IMU riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia utilizzando i seguenti codici: codice IBAN (stato): IT02 G 01000 03245 348006108000; codice BIC (stato): BITAITRENT;

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili “Belluno” e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agazia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento “20...”;

- la copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
- 7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (ai sensi dell'art. 1, comma 166, della L.27/12/2006, n. 296).
- 8. L'importo minimo dell'IMU annua complessivamente dovuta dal soggetto passivo è di Euro 12,00 (dodici/00) pertanto **importi inferiori** non dovranno essere effettuati (art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289).
- 9. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati dall'erede, da colui che esercita la patria potestà o tutela, in luogo del soggetto passivo del tributo
- 10. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.
- 11. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dell'IMU per gli enti non commerciali, si rinvia alla normativa di legge in vigore, art.1 comma 721 della Legge n.147/2013.
- 12. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 (Ravvedimento operoso) e s.m.i., beneficiando della riduzione delle sanzioni.

### **Articolo 13 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il/i modello/i approvato/i con specifici decreti e nel rispetto delle relative istruzioni ministeriali. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Sono altresì soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione le seguenti fattispecie, in quanto non desumibili da sistemi informatici:
  - agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e o regolamentari, che il contribuente intenda far valere (esempio: immobili storici; comodato di cui all'art. 1803 C.C. a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizioni che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ecc.);
  - beni indicati nell'art. 1117 del Codice Civile (parti comuni dell'edificio, esempio: alloggio del custode), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, solo nel caso in cui l'imposta venga versata dall'amministratore anche per conto dei condomini (art. 10, comma 4 D.Lgs 504/1992);
  - immobili del gruppo catastale "D" privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
  - le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 o C/7 (nei limiti di una per ciascuna categoria catastale) individuate come pertinenza/e dell'Abitazione Principale del soggetto passivo;
  - per le aree edificabili il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta;

4. La dichiarazione può essere presentata mediante:

- a) consegna diretta al Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta;
- b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
- c) trasmissione telematica diretta con posta certificata
- d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

5. Per quanto riguarda le modalità dichiarative dell'IMU per gli enti non commerciali, si rinvia alla normativa di legge in vigore, art. 1 comma 719 della Legge n.147/2013.

6. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:

- le variazioni non disciplinate dai precedenti commi e in particolare quelle relative ad immobili inclusi nella dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 383/2001;
- l'aumento del valore contabile per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione per i fabbricati del gruppo catastale "D" interamente posseduti da imprese.

## **Articolo 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 D.Lgs 504/1992 viene designato dalla Giunta Comunale il Funzionario dell'Imposta cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo IMU.

2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione sia ordinaria che coattiva e dispone i rimborsi.

## **Articolo 15 ACCERTAMENTO**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, e s.m.i..

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti con firma autografa dal Funzionario Responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo; se prodotti con sistemi informatici automatizzati, in sostituzione della firma autografa è autorizzata (dall'art. 1 comma 87 della L. 28/12/1995, n. 549) l'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

6. In sede di liquidazione o accertamento è applicabile, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 secondo la procedura e le modalità previste dal capo VI - artt. dal 25 al 34 – del vigente Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5/2007.

7. In applicazione dell'Art. 3 commi 10 e 11 del D.L. 2/03/2012 n.16 convertito nella L. 26/04/2012 n.44, non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto per la violazione commessa, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi (per ciascun credito), l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

## **Articolo 16** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le modalità previste dall'ordinamento vigente.

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui ai D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i. e n.43/1988 e s.m.i. o sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 (che costituisce titolo esecutivo), nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n.602/1973, in quanto compatibili e comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, e delle modalità consentite dalle norme vigenti.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo dei crediti per tributo, sanzioni amministrative, interessi e spese di recupero credito, non superi l'importo di euro 20,00 (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta e

indipendentemente dall'importo dei singoli articoli/crediti di iscrizione a ruolo coattivo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

## **Articolo 17**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del D. Lgs. 18/12/1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art.15 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
8. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura annua pari al tasso di interesse legale e calcolati a decorrere dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 18**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura nella misura annua pari al tasso di interesse legale, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi **inferiori ad Euro 12,00** (dodici/00) soglia fissata dall'articolo 12, comma 8, del presente regolamento.
4. Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.  
Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs.446/97, il contribuente può richiedere al

Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Il rimborso suddetto compete:

a) per il periodo intercorrente tra il 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento da parte di questo Ente ed il 31 Dicembre dell'anno di approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

b) dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui leggi nazionali o regionali hanno istituito vincoli di inedificabilità sulle aree interessate a condizione che il vincolo stesso abbia caratteristiche di definitività.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato e deve essere prodotta nel termine di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al quale è stato approvato il provvedimento di inedificabilità dell'area o sia stato istituito per legge tale vincolo.

5. Su motivata e documentata istanza, il contribuente può richiedere la compensazione delle somme a credito dell'IMU versata e non dovuta (senza computo dei relativi interessi), con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva, e il rimborso (nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2) dell'eventuale eccedenza di credito d'imposta (non compensata).

## **Articolo 19**

### **DIRITTO DI INTERPELLO**

Qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative, regolamentari o deliberative concernenti il tributo, il contribuente può sottoporre all'ufficio competente quesiti inviati in forma scritta (anche a mezzo PEC), circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali il Funzionario Responsabile del tributo si esprimerà con proprio parere scritto, che verrà reso disponibile al richiedente entro i termini di legge presso il S.I.R.P. o a mezzo PEC.

## **Articolo 20**

### **CONTENZIOSO - RECLAMO E MEDIAZIONE**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, e s.m.i..

**1-bis.** Per i ricorsi proposti dal 1°/01/2016, ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, relativi alle controversie di valore non superiore ad euro 20.000,00 (riferibile alla sola imposta accertata), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione. Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria adita. In ipotesi di reclamo, il predetto termine decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti

per la conclusione del procedimento del reclamo.

Al Responsabile del procedimento di esame del reclamo e della mediazione inerenti i tributi comunali, nominato con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per la verifica e la definizione dei reclami e delle proposte di mediazione interessanti i tributi comunali, ivi compreso il potere di proporre mediazioni d'ufficio.

2. E' altresì applicabile, secondo le modalità richiamate dal precedente art.15, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs 19/06/1997, n. 218.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art.42 del vigente Regolamento Generale per la gestione delle entrate comunali (C.C. n. 5/2007).

## **Articolo 21**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento **entra in vigore il 01/01/2016** a seguito della prescritta pubblicazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it) nei termini prescritti.

## **Art. 22**

### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.